

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE TECNICO AMMINISTRATIVO E
PROFESSIONISTI DI II^A QUALIFICA PROFESSIONALE
2013 -2015

Sezione I- Parte Generale

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al triennio 2013 - 2015 (di seguito denominato CCNI) viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'ENAC 1998-2001, I biennio economico, quale contratto di riferimento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e si applica al personale delle aree tecnica, amministrativa e ai professionisti di II° qualifica professionale dell'ANSF, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente Contratto consta di una sezione I (parte generale), di una sezione II, che si applica al personale delle aree tecnica e amministrativa e di una sezione III che si applica ai professionisti di II° qualifica professionale dell'ANSF.
3. Il presente CCNI avrà validità fino alla stipula del successivo.
4. La ripartizione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
5. Gli effetti economici hanno validità secondo le previsioni del CCNL, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'ANSF porta a conoscenza del personale il presente contratto mediante la pubblicazione sul proprio sito.
6. Per quanto non definito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente.

Art. 2

(Relazioni sindacali)

1. L'ANSF favorisce un rapporto continuo ed efficace con le rappresentanze sindacali, per migliorare l'efficienza dell'ente e la crescita professionale del proprio personale con l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli quanti-qualitativi delle attività svolte nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è confermato nel rispetto della distinzione dei ruoli, delle responsabilità delle parti e delle previsioni contrattuali e di legge.

Art. 3

(Comitato Unico di Garanzia)

1. Le parti danno atto che, sulla base della designazione effettuata in data 25 gennaio 2013 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ex art. 57 D.Lgs 165/2001.
2. Le parti concordano che il Comitato di cui al comma 1 assolva anche alle funzioni e alle attività della Commissione paritetica sulla formazione prevista di cui all'art. 3 comma 2 del CCNL ENAC 2006-2009 primo biennio.
3. L'ANSF garantisce l'agibilità e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato di cui ai commi precedenti.

Art. 4

(Commissione per l'individuazione dei profili professionali)

1. Le parti condividono l'obiettivo del completamento e dell'evoluzione dell'attuale sistema di classificazione del personale. A tal fine l'Agenzia istituirà, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, una commissione di esperti individuati pariteticamente per la costituzione dei profili professionali e delle competenze necessarie all'espletamento della missione dell'ANSF.
2. Detta commissione sarà costituita da due componenti, tra cui il Presidente, individuati dall'Agenzia e da un componente individuato da ciascuna OOSS rappresentativa secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. I lavori della commissione, da concludersi entro sei mesi dall'insediamento, sono finalizzati alla predisposizione di un documento tecnico di proposte di cui si terrà conto nelle competenti sedi negoziali.
4. L'ANSF garantisce l'agibilità e gli strumenti idonei al funzionamento della Commissione di cui ai commi precedenti.

Art. 5

(Linee di indirizzo per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)

1. La formazione costituisce uno strumento fondamentale e permanente per lo sviluppo professionale dei dipendenti e accompagna di norma l'attuazione di processi di modernizzazione e di riorganizzazione dell'Agenzia. Con riferimento all'art. 48 del CCNL ENAC 1998-2001, l'ANSF, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, adotta annualmente un piano triennale di formazione del personale.
2. L'attività di formazione può realizzarsi attraverso corsi di formazione di base, corsi di aggiornamento professionale e normativo, workshop e corsi di riqualificazione.
3. La formazione è preminentemente rivolta a promuovere lo sviluppo professionale, in considerazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'ANSF e di riqualificazione professionale del personale, tenendo conto anche delle attitudini

personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, lettera c) del D.Lgs n.165/2001. La formazione programmata si diversifica tra i destinatari in funzione dell'esigenza di permettere e migliorare lo svolgimento dei diversi compiti, secondo i seguenti criteri prioritari:

- a) Sviluppo delle competenze del personale in considerazione di nuove norme, responsabilità e competenze richieste in relazione alle funzioni e ai compiti attribuiti
 - b) Correlazione tra compiti attribuiti e strategie perseguite dall'Agenzia
 - c) Mantenimento e potenziamento delle competenze acquisite
4. Il Comitato Unico di Garanzia assolve le funzioni e svolge le attività previste sulla formazione di cui all'art. 9 del CCNL del 19 dicembre 2001 (monitoraggio e verifiche) così come integrato dall'art. 3 comma 2 del CCNL ENAC 2006-2009 primo biennio, attraverso l'acquisizione degli elementi relativi ai fabbisogni formativi del personale, la formulazione di proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale e l'effettuazione del monitoraggio sull'attuazione dei programmi formativi.

Art. 6

(Mobilità interna)

1. Con specifica sessione negoziale saranno individuati i criteri relativi alla mobilità d'ufficio e a domanda, nel rispetto delle le esigenze funzionali dell'Agenzia.

Art.7

(Benefici di natura assistenziale e sociale)

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del CCNL ENAC 1998-2001, come integrato dall'art. 20 del CCNL ENAC 2006-2009 primo biennio economico, l'ANSF eroga ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale sotto forma di rimborso di spese di natura assistenziale e sociale sostenute dal dipendente o dal familiare (parente in linea diretta o in linea collaterale) entro il primo grado o dal coniuge o convivente, purché fiscalmente a carico del dipendente - ivi comprese le spese relative a contributi a favore di attività culturali, ricreative o con finalità sociale, libri scolastici, spese sanitarie, tasse scolastiche e universitarie, abbonamenti al trasporto pubblico - sulla base di idonea documentazione fornita dal dipendente richiedente e nel limite di due quote massime. Le modalità di erogazione di tali contributi saranno definite in accordo tra le parti firmatarie del presente contratto. Le somme non erogate nell'anno di riferimento saranno utilizzate per le medesime finalità nell'anno successivo, purché debitamente impegnate dall'Amministrazione.

Sezione II - Personale Tecnico e Amministrativo

Art. 8

(Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, amministrativo e per la produttività)

1. Le risorse del fondo ex art. 17 CCNL 2006-2009 possono essere ripartite annualmente tra le voci di seguito riportate secondo le disposizioni e le misure stabilite in accordo tra le parti:
 - a) indennità professionale
 - b) lavoro straordinario
 - c) retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità
 - d) indennità di vigilanza e controllo (ex art. 65, comma 2, lett. e, CCNL 98-01)
 - e) indennità di reperibilità
 - f) indennità di rischio per maneggio valori (ex art. 65, comma 2, lett. d, CCNL 98-01)
 - g) indennità di mansione al centralinista telefonico non vedente (ex art. 65, comma 2, lett. m, CCNL 98-01)
 - h) progressioni economiche
 - i) incentivi alla produttività
2. Le parti concordano di vincolare nella misura minima del 5% delle risorse utilizzabili del fondo per l'incentivazione della produttività.
3. Le parti concordano di vincolare complessivamente nella misura del 15% delle risorse utilizzabili del fondo quelle da destinare al lavoro straordinario ex art. 44 CCNL 98-01 e alla retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 55 CCNL 98-01.
4. Le parti concordano di vincolare nella misura del 4% delle risorse utilizzabili del fondo per la indennità di reperibilità.
5. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno negli incentivi alla produttività e saranno ripartiti in base ai criteri di attribuzione di tali incentivi.

Art. 9

(Retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 55 CCNL ENAC 1998-2001)

1. L'ANSF favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti anche attraverso l'attribuzione di incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici, con atto scritto e motivato del Direttore, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.
2. I criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità sono oggetto di informazione preventiva ai sensi degli artt. 6 e 56 del CCNL ENAC 1998-2001.
3. I criteri generali di conferimento, revoca e durata degli incarichi di elevata responsabilità, sono oggetto di concertazione ai sensi degli artt. 8 e 56 del CCNL ENAC 1998-2001.
4. Il conferimento di incarichi sarà possibile solo al personale che abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso ANSF, tenendo conto anche dell'eventuale periodo complessivo di utilizzazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.Lgs n. 162/2007.
5. La durata degli incarichi è stabilita massimo in un anno.
6. L'eventuale rinnovo dell'incarico è soggetto alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. La retribuzione di posizione assorbe le indennità di cui all'art. 65, comma 2, lettere i) e j) del CCNL ENAC 1998-2001.
8. In caso di conferimento di incarico di elevata responsabilità con relativa retribuzione di posizione di importo pari o superiore a 7.000,00 euro, detto compenso assorbe anche l'indennità di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

Art.10

(Maneggio valori ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera d))

1. L'indennità di rischio per maneggio valori è corrisposta ai lavoratori dell'ANSF incaricati di svolgere l'attività di economo e consegnatario, ed ai relativi sostituti, in quanto attività soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro. Dette indennità sono così quantificate:
 - € 50,00 mensili per economo e consegnatario
 - € 25,00 mensili per i sostituti dell'economista e del consegnatario
2. L'indennità di cui al precedente comma 1 è corrisposta per il periodo di conferimento della funzione.

Art. 11

(Indennità professionale)

1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio

economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009. L'indennità professionale è definita alla tabella 1 al presente contratto.

Tabella 1

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

Art. 12

(Indennità di vigilanza e controllo ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera e)

1. L'indennità di vigilanza e controllo è attribuita, nei limiti della somma di cui al comma 3 del presente articolo, al personale dell'Agenzia in possesso del documento di accesso incondizionato all'infrastruttura ferroviaria, agli impianti ed al materiale rotabile a fini ispettivi, di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs n.162/2007. Essa trova origine nella peculiarità della prestazione richiesta, essendo il personale chiamato normalmente ad operare in condizioni di particolare responsabilità, di urgenza o di eccezionalità anche operativa per le attività di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e sulle organizzazioni che forniscono servizi ferroviari e sul relativo personale, nell'ambito della legislazione e delle norme nazionali ed internazionali che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività del trasporto ferroviario. Sotto questo aspetto l'indennità compensa, tra l'altro, il disagio nell'espletamento della prestazione e l'impossibilità di sottoporre a priori la stessa prestazione a limiti di orario.
2. L'indennità di vigilanza e controllo sarà corrisposta secondo le seguenti modalità:
 - a) una parte della somma destinata alla remunerazione di detta indennità è ripartita tra il personale dell'Agenzia in possesso del citato documento di accesso incondizionato a fini ispettivi.
 - b) la restante parte della somma destinata alla remunerazione di detta indennità è riconosciuta al personale in possesso del citato documento di accesso incondizionato, sulla base delle ore di sopralluogo a fini ispettivi effettuate nell'anno.
3. L'importo della somma da destinare annualmente alla remunerazione dell'indennità di cui trattasi e la relativa ripartizione nelle parti indicate al comma precedente saranno concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4. Per l'anno 2013, la parte di cui al precedente comma 2, lettera a) è stabilita pari al 35% della somma destinata alla remunerazione dell'indennità di cui trattasi.

Art. 13

(Banca delle ore)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nella banca delle ore confluiscono le ore di lavoro straordinario autorizzate dal dirigente da utilizzarsi entro l'anno solare successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere utilizzate come:
 - Riposi compensativi
 - Retribuzione monetaria (subordinatamente alla disponibilità finanziaria)
3. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Il conto individuale presso la banca delle ore, conformemente a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento dell'ENAC, può essere costituito da un limite massimo di 50 ore annue di prestazioni di lavoro straordinario. Le ore utilizzate come riposo compensativo e quelle ammesse a pagamento vengono decurtate dal conto, fermo restando il limite previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.
4. La richiesta delle ore da ammettere a pagamento da parte del personale dovrà avvenire il 10 di ogni mese e comunque entro il 10 del mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 14

(Reperibilità)

1. In accordo a quanto stabilito all'art. 43 del CCNL 98-01 e al comma 10, art. 28 del CCNL 2002-05, l'importo di cui al comma 5 del sopra citato art. 43, viene determinato in € 19,00. Stante le particolari funzioni svolte, l'Agenzia ripartisce tra il proprio personale i periodi di reperibilità sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, secondo il criterio della rotazione tra più soggetti volontari.

Art. 15

(Riposo compensativo)

1. Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL ENAC ed in linea con quest'ultimo, il personale che effettui una missione per esigenze di servizio, viaggiando nel giorno di riposo settimanale, ha diritto ad un riposo compensativo equivalente alla durata del viaggio, da usufruire al massimo entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio dell'ANSF.

Art. 16

(Progressioni economiche)

1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e del DPR n. 122/2013, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelative di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

Art. 17

(Incentivi alla produttività)

1. L'erogazione degli incentivi di produttività è correlata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.
2. Fermo restando che l'erogazione degli incentivi di produttività è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la produttività.

Sezione III - Professionisti di II^a Qualifica Professionale

Art. 18

(Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di II^a qualifica professionale)

1. Le risorse del fondo ex art. 19 CCNL 2006-2009 relativo alle politiche di sviluppo dei professionisti di II^a qualifica professionale possono essere ripartite tra le voci di seguito riportate secondo le disposizioni e le misure stabilite in accordo tra le parti:
 - a) indennità professionale
 - b) indennità di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 83 CCNL 1998-2001 biennio economico 1998-1999
 - c) progressioni economiche
 - d) retribuzione di risultato
2. Le parti concordano di vincolare nella misura minima del 10% delle risorse utilizzabili del fondo per la retribuzione di risultato.
3. Le parti concordano di vincolare nella misura minima del 15% delle risorse utilizzabili del fondo per l'indennità di posizione.
4. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato e saranno ripartiti in base ai relativi criteri di attribuzione.

Art. 19

(Indennità professionale)

1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 1998-2001 art. 87 comma 1 lettera h). L'indennità professionale è definita alla tabella 2 al presente contratto

Tabella 2

AREA PROFESSIONISTI - SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	P II 1	P II 2	P II 3	P II 4	P II 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	5.502,48	7.074,96	9.276,72	12.120,96	12.120,96

Art. 20

(Indennità di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 83 CCNL 1998-2001 biennio economico 1998-1999)

1. L'ANSF favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei professionisti anche attraverso l'attribuzione di incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato secondo criteri oggettivi e pubblici, con atto scritto e motivato del Direttore, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.

2. I criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità sono oggetto di informazione preventiva ai sensi degli artt. 6 e 56 del CCNL Enac 1998-2001.
3. I criteri generali di conferimento, revoca e durata degli incarichi di elevata responsabilità, sono oggetto di concertazione ai sensi degli artt. 82 e 84 del CCNL ENAC 1998-2001.
4. Il conferimento di incarichi sarà possibile solo al personale che abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso ANSF, tenendo conto anche dell'eventuale periodo complessivo di utilizzazione di cui all'art.4, comma 8 del D.Lgs. 162/2007.
5. La durata degli incarichi è stabilita massimo in un anno.
6. L'eventuale rinnovo dell'incarico è soggetto alla disciplina di cui ai commi precedenti.

Art. 21

(Progressioni economiche)

1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e del DPR n. 122/2013, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

Art. 22

(Retribuzione di risultato)

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è correlata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.
2. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la produttività.

24 Febbraio 2014

ANSF

OOSS

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Ove si evidenziassero novità normative o comunque connesse alla *mission* istituzionale di ANSF, tali da far emergere come strategiche altre attività diverse e/o ulteriori rispetto alla vigilanza e controllo, le Parti si impegnano a rimodulare consistenza e parametri di erogazione delle risorse.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Ove si evidenziassero novità normative in materia di lavoro a distanza, le Parti si impegnano a valutare l'opportunità di individuare modalità per consentire, in via sperimentale e per specifiche prestazioni lavorative, che dette prestazioni siano effettuate dal dipendente anche in luogo collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'amministrazione e l'efficiente espletamento delle attività.